

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali	
Servizio caccia e risorse ittiche	cacciapesca@regione.fvg.it tel + 39 0432 555311 fax + 39 0432 555757 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

## Decreto n° 4390

### Articolo 4, D.P.G.R. n. 191/Pres. del 20 settembre 2012: I mestieri della pesca nella Laguna di Marano e Grado: criteri e modalità di esercizio dell'attività di pesca professionale

#### Il Direttore del Servizio

**Vista** la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, denominata Direttiva "Habitat";

**Vista** la Direttiva 2009/147/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, denominata direttiva "Uccelli";

**Atteso che** in Italia il recepimento della Direttiva "Habitat" è avvenuto attraverso l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;

**Atteso che** in Italia il recepimento della Direttiva "Uccelli" è avvenuto attraverso l'emanazione della Legge 11 febbraio 1992, n. 157;

**Visto** il Decreto Ministeriale 21 ottobre 2013 che designa quali Zone Speciali di Conservazione 24 siti della regione biogeografica alpina e 32 siti della regione biogeografica continentale nel territorio della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, già proposti alla Commissione europea quali Siti di Importanza Comunitaria;

**Preso atto** che nella Rete Natura 2000 della Regione Friuli Venezia Giulia sono ricomprese oltre alle citate 56 ZSC (Zone Speciali di Conservazione), anche 1 SIC (Sito di Importanza Comunitaria), 2 pSIC (proposti SIC) e 8 ZPS (Zone di Protezione Speciale);

**Preso atto** che il sito Natura 2000 "IT3320037 Laguna di Marano e Grado", appartenente alla regione biogeografica continentale, è classificato come ZSC e ZPS;

**Vista** la Legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006) ed in particolare l'articolo 3 "Misure di conservazione generali nelle ZPS e sul territorio regionale" comma 2, lettera k sexies) che nelle ZPS dispone l'obbligo della valutazione di incidenza per l'utilizzo degli strumenti per la pesca professionale e per la raccolta professionale di molluschi, diversi da quelli ivi vietati;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 546 del 28 marzo 2013 con la quale è stato approvato il documento recante "Misure di conservazione dei SIC della regione biogeografica continentale del Friuli Venezia Giulia";

**Vista** in particolare la Misura di conservazione di tipo regolamentare trasversale che dispone l'obbligo della valutazione di incidenza per l'utilizzo degli strumenti per la pesca professionale e per la raccolta professionale di molluschi, diversi da quelli ivi vietati;

**Considerato** che in ottemperanza alle Misure di conservazione relative all'utilizzo degli strumenti di pesca, di cui alle citate LR 14/2007 e DGR 546/2013, è stato predisposto il documento recante "I mestieri della pesca lagunare, evoluzione e gestione delle attività di pesca per una pesca sostenibile nella Laguna di Marano e Grado" che definisce i mestieri e le attività della pesca professionale nella Laguna di Marano e Grado;

**Preso atto** che tale documento è stato predisposto seguendo una metodologia partecipativa che ha visto coinvolti in numerosi incontri le cooperative di pescatori della Laguna di Grado e Marano, le Amministrazioni comunali, i pescatori;

**Preso atto** che il documento è stato pertanto condiviso con i portatori di interesse;

**Considerato** che il documento è stato sottoposto alla valutazione di incidenza così come previsto dalle Misure di conservazione di cui alla LR 14/2007 e alla DGR 546/2013;

**Visto** il Decreto n. 1394 del 17 luglio 2014 della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna (di seguito "Decreto VINCA") che valuta favorevolmente, ai sensi del sesto comma dell'art. 5 del DPR 357/1997, i mestieri e le attività della pesca professionale nella Laguna di Marano e Grado descritti nel documento recante "I mestieri della pesca lagunare, evoluzione e gestione delle attività di pesca per una pesca sostenibile nella Laguna di Marano e Grado", con il rispetto di alcune prescrizioni;

**Atteso** che il documento è stato integrato con le prescrizioni di cui al "Decreto VINCA";

**Visto** il "Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 02, comma 2, della Legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura)" approvato con Decreto del Presidente della Regione 20 settembre 2012, n. 0191/Pres. (di seguito "il Regolamento");

**Considerato** che ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, il Servizio competente adotta i provvedimenti gestionali necessari per un'efficace e razionale gestione della pesca professionale e dell'acquacoltura, sentite le Commissioni consultive locali per la pesca marittima e l'acquacoltura di cui all'articolo 6, comma 69, della Legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, e al Decreto del Presidente della Regione 6 marzo 2012, n. 56;

**Atteso** che il documento recante "I mestieri della pesca lagunare, evoluzione e gestione delle attività di pesca per una pesca sostenibile nella Laguna di Marano e Grado", contiene anche gli elementi di cui all'art. 4, comma 2, lettere c), d), g), h), j) del Regolamento;

**Ritenuto** pertanto di estrapolare dal documento recante "I mestieri della pesca lagunare, evoluzione e gestione delle attività di pesca per una pesca sostenibile nella Laguna di Marano e Grado", i criteri e le modalità per un'efficace e razionale gestione della pesca professionale in laguna;

**Visto** pertanto il documento recante "I mestieri della pesca nella Laguna di Marano e Grado: criteri e modalità di esercizio dell'attività di pesca professionale", contenente gli elementi di cui all'art. 4, comma 2, lettere c), d), g), h), j) del Regolamento;

**Vista** la Legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31, "Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura";

**Visto** il parere favorevole della Commissione consultiva locale per la pesca marittima e l'acquacoltura, espresso nella seduta del 4 novembre 2014;

**Ritenuto** di approvare il documento recante "I mestieri della pesca nella Laguna di Marano e Grado: criteri e modalità di esercizio dell'attività di pesca professionale", costituente allegato A al presente Decreto, del quale fa parte integrante;

**Richiamato** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** lo Statuto di autonomia;

**Vista** la Deliberazione della Giunta regionale del 16 novembre 2013, n. 2085;

## **decreta**

**1.** Per quanto in premessa è approvato il documento recante "I mestieri della pesca nella Laguna di Marano e Grado: criteri e modalità di esercizio dell'attività di pesca professionale", con il quale si disciplina l'utilizzo degli strumenti per la pesca professionale e per la raccolta professionale di

molluschi al di fuori delle aree in concessione nella Laguna di Marano e Grado, costituente allegato A) al presente Decreto, del quale fa parte integrante.

**2.** E' disposta la pubblicazione del documento di cui al punto 1. sul Bollettino Ufficiale della Regione.

**3.** Gli aggiornamenti al documento di cui al punto 1. sono approvati secondo le procedure di cui al DPR Reg. 20 settembre 2012, n. 0191/Pres. e sono disposti prioritariamente sulla base dei dati forniti dalle cooperative di pescatori di Grado e Marano di cui al successivo punto 4.

**4.** Le cooperative di pescatori di Grado e Marano sono tenute a trasmettere entro il 31 dicembre di ogni anno:

- ai servizi regionali competenti in materia di pesca e biodiversità, gli aggiornamenti sui principali dati dell'attività di pesca (numero degli operatori soci delle cooperative e autonomi, caratteristiche e modalità di utilizzo degli attrezzi impiegati, periodi di pesca);
- al servizio regionale competente in materia di pesca, i dati mensili del pescato conferito ai Mercati ittici di Marano Lagunare e Grado, con indicazione per ciascuna specie ittica, della provenienza delle catture.

**5.** Si richiama l'attenzione sul disposto di cui all'art. 4 della Legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31, in forza del quale è vietato l'esercizio dell'attività di raccolta di molluschi bivalvi all'esterno degli specchi acquei assentiti in concessione mediante draga con denti a traino meccanico e sacco a rete, detta anche rampone maranese, o diversi mezzi meccanici.

**6.** Si richiama l'attenzione sul disposto di cui all'art. 6 della Legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31, in forza del quale l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura in siti Natura 2000, anche in attuazione di usi civici, è svolto in conformità alle disposizioni comunitarie, statali e regionali e alle Misure di conservazione di specie e habitat contenute negli strumenti di gestione di cui all'articolo 10 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), poste a tutela dei medesimi.

Udine, 17 novembre 2014

Il Direttore del Servizio  
- dott.ssa Marina Bortotto -

MCOS/GIOC